PROVINCIA DI CHIETI - A45D891 - REGISTRO UFFICIA - 0021258 - Ingresso - 05/08/2026 - 07:14

PROVINCIA DI CHIETI

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 12/2026 del 04.08.2026

Oggetto: "**Proposta di Decreto presidenziale n. 107 del 28/07/2026 - "PIAO 2026/2028. Aggiornamento e riapprovazione.**

Il giorno 04 (quattro), del mese di agosto dell'anno 2026, alle ore 18,30, in modalità di videoconferenza a mezzo piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone: Rag. Vincenzo Antrilli (Presidente), Dott. Paolo Di Berardo (Componente) e Dott. Nicola Sposetti (Componente), nominati dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 33 del 26/09/2024, immediatamente esecutiva.

Tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Premesso che l'organo di revisione:

- ha ricevuto in data 29/07/2026 a mezzo PEC la proposta di cui all'oggetto;
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

VISTA

la proposta n. 107 di decretazione del Presidente della Provincia di Chieti del 28/07/2026 di cui all'oggetto;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dall'ufficio personale, consistente in:

- prospetto dal quale risultano le spese di personale, ai fini del rispetto del vincolo del relativo contenimento della spesa, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2016;
- c. l'integrazione al Piano assunzionale T/T+2, aggiornato per il triennio T+1/T+3 (annualità T+1), con indicazione delle assunzioni in programma per l'anno T+1;

RICORDATO

che la Provincia di Chieti, dalle verifiche da noi effettuate riportate da pag. 280 a pag.292 del PIAO 2026-2028 aggiornato, in ordine al disposto di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché del D.M 11/01/2022, ed alla circolare della Funzione pubblica in data 13/05/2020, ha registrato un

rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 14,04%, al di sotto quindi del valore soglia di cui al D.M. 11/01/2022 ed è pertanto considerato ente virtuoso;

che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo DM, quelle che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2;)

RICHIAMATI

l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;

l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che prevede la riduzione delle spese di personale, anche con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

l'art. 33 del d.lgs n. 165/2001 nella sua versione rivisitata dall'art. 16, comma 1 della l.. n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

l'art. 16, comma 1- quater del D.L. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la previsione per la quale sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal medesimo comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

l'art. 33, comma 1 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

decreto ministeriale 11/01/2022, attuativo dell'art. 33, comma 1 bis, del D.L. n. 34/2019;

l'art. 57, comma 3 - septies , del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale

DATO ATTO CHE

In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del Decreto 11 gennaio 2022, le Province possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia del 19,1%.
A decorrere dal 2025, le Province in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

CONSIDERATO CHE

la Provincia di Chieti per l'anno 2026 ha un rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti inferiore al valore soglia per fascia demografica, pari al 14,04% si ritiene che la propria capacità assunzionale, terminato il periodo transitorio 2022/2024, con le dovute limitazioni, sia data dalla differenza tra il limite soglia di € 9.138.608,31 e la spesa del personale al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'Irap rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, di € 719.669,00, per l'importo totale di € 2.418.939,31.

ESAMINATA

ai fini del controllo del contenimento della spesa del personale, la tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa, si riscontra che l'aggiornamento del PIAO 2026-2028 comporta maggiori oneri per euro 1.333.307,05 che rispettano i limiti assunzionali di legge (€ 2.418.939,31). Il piano, altresì, nel complesso del triennio e in ogni singolo anno, rispetta i vincoli connessi alle procedure di mobilità con percentuali, sia finanziarie che di unità di personale, superiori al 15%.

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, l'Organo di Revisione

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sulla base delle costanti verifiche e delle analisi eseguite in sede di bilancio di previsione, nonché in occasione di ciascuna variazione di bilancio e per l'esame del rendiconto di esercizio, che l'Ente, per effetto dell'adozione dell'integrazione al piano dei fabbisogni di personale per gli anni T+1/T+3, non altera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di decretazione del Presidente della Provincia di Chieti n. 107 del 28/07/2026 di "PIAO 2026/2028. Aggiornamento e riapprovazione." relativamente alla parte riguardante il Piano triennale delle Assunzioni 2026-2028, ai fini dell'avvio delle relative procedure assunzionali.

INVITA

l'Ente al costante rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

L'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso";

il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a) "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO;

la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80";

la nota esplicativa relativa alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 22/7/2022 pubblicato in G.U. del 14/9/2022);

Il nostro precedente parere n. 6 del 12/03/2026;

VISTI

i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente dal responsabile del Servizio personale e del Servizio finanziario in data 28/07/2026;

VERIFICATO CHE L'ENTE

- a) non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- b) dall'ultimo rendiconto di gestione risulta che l'ente è in equilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018;
- c) ha effettuato la ricognizione delle carenze / esuberi di cui in premessa;
- d) ha previsto in bilancio una spesa complessiva di personale che consente il finanziamento a regime delle assunzioni previste per il triennio T+1/T+3 e risulta rispettosa del limite di spesa definite al comma 557 di cui in premessa;

Il presente verbale, chiuso alle ore 19.45 l'anno 2026 il giorno 04 (quattro) del mese di agosto, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dal Presidente.

Il Collegio dei Revisori

VINCENZO ANTRILLI
04/08/2026 19:49:04 UTC+0200

Signed with NamirialSign

Presidente Rag. Vincenzo Antrilli

Componente Dott. Paolo Di Berardo

OMISSIS

Componente Dott. Nicola Sposetti